

N. R.G. 15-1/2022 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Giudice delegato, dott. Andrea Milesi, sul ricorso rubricato al n. **R.G. 15/2022-1 P.U.** ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA EX ART. 70 C.C.I.

nei confronti di

STEFANIA POLETTI, C.F. ¹

– con gli Avv. FABIO MARELLI,
PAOLO AMISANO, DAVIDE ORSANO e FRANCESCO BENEDINI

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1) Sugli aspetti processuali -

Poletti Stefania ha proposto istanza di omologazione del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s. C.C.I., depositato in data 3.11.2022 a mezzo dei Gestori nominati dall'O.C.C. di Cremona avv. Cristiano Duva e avv. Elisa Boschioli, i quali hanno corredato il suddetto atto di deposito con la prescritta relazione ex art. 68, comma 2, C.C.I.

Con decreto del 25.11.2022 il G.D. ha concesso il termine previsto dall'art. 70 C.C.I. per il deposito delle osservazioni e contestazioni dei creditori indicati nel piano, contestualmente disponendo la sospensione di due procedure di esecuzione forzata pendenti nei confronti della debitrice ed il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari nei confronti del patrimonio della stessa, sino alla conclusione del procedimento.

Nel termine concesso, hanno presentato osservazioni critiche i seguenti creditori: i) Leviticus SPV s.r.l., ii) Cassa Rurale- BCC di Treviglio s.c., iii) Siena NPL 2018 s.r.l., iv) Nemo SPV s.r.l., v) Agenzia delle Entrate – Riscossione, vi) Comune di Padenghe sul Garda.

A sua volta, la ricorrente, a mezzo dei difensori che la assistono, ha depositato note in replica alle suddette osservazioni. Anche i gestori avv. Duva e Boschioli hanno infine rettificato il piano in ragione di quanto emergente dalle note rispettivamente depositate da ricorrente e creditori.

Avendo riscontrato un difetto di comunicazione rispetto all'avvenuto deposito cartaceo della precisazione del credito da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione e non avendo

per questo il debitore preso espressa posizione sulla stessa, è stato accordato un ulteriore termine a quest'ultima per dedurre in proposito.

- 2) Circa il passivo indicato nel piano di ristrutturazione -

L'estremamente articolato ed economicamente rilevante piano proposto dalla ricorrente Poletti Stefania si fonda sui seguenti, principali, aspetti e proposte di definizione della situazione debitoria:

- circa la quantificazione dei debiti gravanti sul proprio patrimonio, in ricorso gli stessi sono indicati in misura pari a:

€ 1.219.362,96 nei confronti di BCC di Treviglio, parzialmente in forza di fidejussione rilasciata a garanzia della società Immobiliare Lodovico s.r.l. (al netto delle somme già ottenute tramite precedenti esecuzioni avviate da quest'ultima o ammissioni al passivo fallimentare delle società debitrice principali e compreso un credito di € 113.686,27 per cui penderebbe controversia, e che quindi viene definito in ricorso come "debito BCC contestato");

€ 693.412,00 nei confronti di Siena NPL 2018 s.r.l. quale cessionaria di un credito vantato da Banca MPS (anche qui detratto quanto già ottenuto da riparti parziali in sede fallimentare ed escludendone una consistente parte per le ragioni sotto esaminate);

€ 3.290.760,37 nei confronti di Leviticus SPV s.r.l. quale cessionaria di Banco Popolare in forza di fidejussione originariamente rilasciata in favore di Fin-Pol (e da cui, in piano, dovrebbe detrarsi quanto previsto in sede di riparto della esecuzione immobiliare pendente a Cremona, con l'ulteriore precisazione che il credito da saldo di conto corrente riconosciuto in piano è inferiore di circa 30.000 euro rispetto a quanto precisato dalla cessionaria dell'originario credito di BPC);

€ 943.167,00 nei confronti di Nemo SPV s.r.l. quale cessionaria di Cassa di Risparmio di Bolzano/Sparkasse (da cui detrarre quanto quest'ultima dovesse ottenere in sede di riparto della esecuzione immobiliare pendente a Cremona);

€ 27.131,00 per IMU relativa ai beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale costituito in data 22.07.2011 assieme al coniuge su quattro immobili siti in Offanengo, Bellaria e Roma;

€ 127.136,00 nei confronti dello Studio Legale e Tributario Sciumè & Associati (debito peraltro definito in ricorso come "contestato", essendo pendente giudizio di appello avverso il provvedimento del Tribunale di Roma);

€ 14.507,00 per debiti fiscali/tributari vari nei confronti di enti pubblici e locali;

€ 884,00 nei confronti del condominio di cui fa parte l'immobile di Padenghe sul Garda di cui la Poletti sarebbe comproprietaria per 1/6;

- a seguito delle osservazioni di alcuni dei creditori, è stata parzialmente modificata sia l'entità dei crediti riconosciuti che quella delle soddisfazioni da garantire ad alcuni dei creditori, nei termini di cui *infra*;

- quanto al credito di Siena NPL 2018 s.r.l. (ex MPS), la ricorrente ha inteso ridurre considerevolmente l'importo riconosciuto nel piano rispetto a quanto richiesto dalla Banca nella propria precisazione del credito, allegando la violazione da parte di questo creditore del divieto di abuso del diritto processuale conseguente alla condotta di frazionamento del credito, che nella prospettazione difensiva di cui al ricorso determinerebbe l'inesigibilità

di parte dello stesso. È stato quindi confermato l'importo indicato in ricorso, che è quello portato dal decreto ingiuntivo n. 897/2015 emesso in data 2.07.2015 dal Tribunale di Cremona;

- rispetto alla precisazione del credito inviata da Leviticus SPV s.r.l., in ricorso era stato escluso un rilevante credito di € 5.100.000,00, dichiarato dalla finanziaria quale cessionaria di Banco Popolare, in quanto, secondo la ricostruzione della difesa di Poletti, esso si fonderebbe su una fidejussione rilasciata dalla stessa in favore di Immobiliare Lodovico, rispetto alla quale l'originaria creditrice sarebbe decaduta ex art. 1957 c.c. in quanto non si sarebbe attivata per l'escussione della garanzia nel termine ivi indicato. A seguito delle osservazioni depositate da questo creditore, peraltro, la difesa della ricorrente ha inteso ammettere anche questo credito con rango chirografario, proponendo di conseguenza la sua soddisfazione in misura superiore di € 2.990,00 rispetto agli originari conteggi, dato che ai creditori chirografari sarebbe messo a disposizione un fondo pari ad € 50.000,00 da dividersi tra tutti secondo le proporzioni dei rispettivi crediti;

- rispetto alla quantificazione di importi dovuti nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione (quantificazione effettuata con atto depositato via pec in data 27.01.2023) la difesa della ricorrente ha preliminarmente eccepito la tardività della precisazione del credito depositata dall'ente di riscossione, chiedendo in subordine che l'Ader meglio precisi l'origine della parte del credito derivante da omesso versamento di imposta di registro di atti giudiziari presso la Corte d'Appello di Brescia, ed in ogni caso rimettendosi al Tribunale circa l'inclusione all'interno del piano del credito così come indicato;

- è stato modificato il piano dei pagamenti rispetto alla posizione di NEMO SPV s.r.l. (quale cessionaria del credito vantato da Cassa di Risparmio di Bolzano/Sparkasse) nel senso di non limitare l'importo della fidejussione ad € 400.000,00 comprensivi di interessi, ma di estendere l'importo garantito dalla suddetta fidejussione a 400.000 euro oltre interessi, come meglio specificato nelle note in replica della ricorrente e nel piano aggiornato ad esse allegato;

- si è poi dato atto che, quanto al debito esistente nei confronti dello Studio Legale e Tributario Sciumè & Associati, l'esito del giudizio di appello avverso il provvedimento del Tribunale di Roma ha confermato l'esistenza del credito del professionista, che quindi è stato inserito definitivamente nel piano nella misura di € 105.936 in via privilegiata, ed € 21.200 in via chirografaria.

- 3) Le condizioni contenute nel piano e l'attivo messo a disposizione -

A fronte di questa ricostruzione debitoria, il ricorso precisa le condizioni reddituali e le necessità familiari che determinano un saldo annuo tale da rendere insufficiente il proprio reddito per sostenere le spese di prima necessità relative alla propria persona, alla figlia ed alla gestione delle due abitazioni di Offanengo e Roma, con la precisazione che le spese relative alla casa sita in provincia di Cremona sarebbero da calcolare sino alla sua vendita, prevista nel piano al fine di soddisfare i creditori, secondo il grado di privilegio vantato.

Quanto all'aspetto patrimoniale dell'attivo, in ricorso viene distinto ciò che è confluito nel fondo patrimoniale costituito nell'anno 2011 da ciò che non è coperto da detto particolare vincolo, ed inoltre si fa presente l'intervenuta vendita forzata dell'immobile di Gramignana (nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G. 92/16 Es. Trib. Cremona) che determinerà un parziale soddisfacimento dei creditori che su quel bene vantano diritti di prelazione e sono intervenute nella procedura stessa (BCC di Treviglio, Nemo SPV e Sciumè & Associati, pur trattandosi di credito contestato). Inoltre, la ricorrente ha

specificato di essere proprietaria di una autovettura esclusa dall'attivo in quanto "sostituita" da pezzi d'antiquariato di pari valore, di alcune quote societarie e di gioielli di modico valore che entreranno nell'attivo del piano. I canoni di locazione percepiti dagli immobili confluiti nel fondo patrimoniale, invece, vengono trattenuti quali uniche entrate liquide in grado di concorrere al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.

Vengono messi quindi principalmente a disposizione dei creditori gli immobili diversi da quello sito in Roma (meglio indicati a pagina 46 e 47 del ricorso), mentre la quota di proprietà sull'immobile sito in Padenghe, già oggetto di esecuzione forzata innanzi al Tribunale di Brescia viene citato nel ricorso al solo fine di ridurre l'esposizione complessivamente da considerare, dato che in quella esecuzione alcuni dei creditori privilegiati otterranno almeno parziale soddisfazione.

Sempre sotto l'aspetto dell'attivo, si specifica che il marito della ricorrente ha messo a disposizione (a titolo di finanza esterna) la somma complessiva di € 29.231,00 al fine di soddisfare parzialmente i compensi dovuti ai gestori nominati dall'O.C.C. ed agli avvocati che assistono la ricorrente.

Quanto, infine, alla proposta di soddisfazione dei creditori ammessi e riconosciuti in piano, la ricorrente ha inteso distinguere quei creditori rispetto ai quali non avrebbe efficacia il fondo patrimoniale costituito assieme al coniuge nel 2011 (in quanto esperenti vittoriosamente azioni revocatorie ordinarie in relazione ad alcuni immobili ricompresi nel suddetto vincolo) da quelli rispetto ai quali il vincolo giuridico in oggetto continua a manifestare il suo effetto, per non avere avviato tempestivamente alcuna azione volta ad ottenerne la declaratoria d'inefficacia.

In particolare, dunque, viene prevista:

a – la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati che godono di privilegio sui beni confluiti nel fondo patrimoniale e che hanno diritto a rivalersi sugli stessi (BCC di Treviglio, Siena NPL e enti locali e pubblici per tributi e altri debiti fiscali);

b - parziale soddisfazione del creditore Nemo SPV s.r.l. in misura pari ad € 400.000 oltre interessi (derivanti in parte dal ricavato della vendita forzata dell'immobile in Gramignana – esecuzione n. 92/2016 RG Es. Tribunale di Cremona – ed in parte dalla liquidazione degli altri beni messi a disposizione nel piano), oltre all'attribuzione in qualità di creditore ipotecario del ricavato dell'esecuzione n. 722/2016 RG Es. Tribunale di Brescia sull'immobile sito in Padenghe sul Garda, in proprietà con altri;

c - parziale soddisfazione del creditore Leviticus SPV s.r.l., per € 231.181 in relazione al debito definito "Debito BPC Conto Corrente" e per € 44.946 per il debito definito "Debito BPC FIN-POL, tenendo conto anche del riconoscimento del credito di € 5.100.000 operato nelle note in replica alle altrui osservazioni e del rango deteriore di detto credito (riconosciuto al chirografo);

d - parziale soddisfazione del creditore Studio Legale e Tributario Sciumè & Associati per € 106.024.

Tutto ciò, come detto, attraverso la conclusione dell'esecuzione pendente innanzi al Tribunale di Cremona e afferente l'immobile sito in Gramignana (di cui si attende l'approvazione del progetto di distribuzione) e di quella (in fase di divisione endo-esecutiva) pendente innanzi al Tribunale di Brescia in relazione all'immobile di Padenghe sul Garda, nonché attraverso la liquidazione degli immobili diversi da quello abitativo sito in Roma (che è escluso dal piano in quanto destinato a divenire casa di abitazione della

ricorrente) e degli altri beni messi a disposizione, oltre all'apporto di finanza esterna sopra ricordato ed agli introiti derivanti dagli immobili locati, sino alla loro alienazione.

- 3) Circa le osservazioni e contestazioni dei creditori -

Come anticipato, cinque creditori hanno depositato tempestivamente le proprie osservazioni e contestazioni al piano così come proposto.

- 1) Leviticus SPV s.r.l., cessionaria del credito originariamente vantato da Banca Popolare di Crema/Banco BPM s.p.a., si è opposta all'omologa del piano sostenendo l'indebita esclusione del credito fondato sulla fidejussione rilasciata da Poletti Stefania in data 17.02.2012 a garanzia del debito contratto da Immobiliare Lodovico s.r.l. Come anticipato nel paragrafo precedente, peraltro, la ricorrente ha accolto tale osservazione, inserendo anche il credito pari ad € 5.100.000 vantato dall'opponente in scrutinio, con grado chirografario e conseguente soddisfazione solo in minima parte, in proporzione al credito, rivalendosi sul fondo di € 50.000,00 riservato ai creditori chirografari.
- 2) La stessa Leviticus SPV s.r.l. ha depositato distinte osservazioni nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da Banco Popolare Società Cooperativa/Banca Popolare di Crema s.p.a. in relazione ai crediti vantati verso FIN-POL di Poletti Lodovico s.p.a. e suoi garanti, opponendosi all'omologa del piano di ristrutturazione in ragione sia della contestata qualifica di consumatore in capo alla ricorrente, sia dell'allegata carenza del requisito della "meritevolezza" del debitore, sia infine allegando l'assenza di un beneficio per il creditore in caso di omologazione del piano così come proposto, rispetto all'alternativa liquidatoria, in particolare sostenendo che sarebbe erroneo il presupposto da cui trarrebbe origine questa allegazione contenuta in ricorso, e cioè che alcuni beni immobili non sarebbero utilmente aggredibili dai creditori che non si sono tempestivamente attivati per ottenere sentenza di revoca degli effetti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
- 3) BCC Treviglio soc. coop. ha precisato il proprio credito aumentandolo, rispetto a quanto contenuto in piano, di € 14.578,07 pari alle spese di lite liquidate dalla Corte d'Appello di Brescia nella sentenza del 12.12.2022 che ha rigettato il gravame proposto dalla Poletti relativamente a quello che in ricorso era definito "debito BCC contestato", di € 4.599,14 pari alle spese liquidate dal Tribunale di Roma che, con sentenza del 10.11.2022, ha definito altra opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla debitrice, nonché di ulteriori € 2.059,40 (o quel diverso importo che verrà liquidato dal G.E.) quali spese prededucibili sostenute nell'ambito della esecuzione immobiliare avviata presso il Tribunale di Roma sull'immobile sito nella medesima città e che la debitrice vorrebbe sottrarre alla garanzia dei debitori per farne la propria dimora di abitazione. Ha inoltre svolto due precisazioni relative al contenuto del piano o del provvedimento di omologa a riguardo delle due esecuzioni immobiliari pendenti ed appena richiamate, chiedendo che venga specificato che la sospensione di quella pendente a Cremona riguardi la sola distribuzione dell'attivo in favore dei creditori diversi dagli ipotecari e che l'eventuale estinzione di quella pendente a Roma venga ricondotta non al provvedimento di omologa ma alla conclusione dell'intero procedimento di ristrutturazione dei debiti. Dopo aver contestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (e, di conseguenza, essersi opposta alla sua omologazione), con atto depositato in data 26.01.2023 ha dichiarato di rinunciare a tale punto di opposizione ed alla richiesta di diniego dell'omologa, mantenendo dunque ferme le sole precisazioni e richieste contenute nel resto dell'originario atto ex art. 70 C.C.I.

- 4) Siena NPL 2018 s.r.l., quale cessionaria del credito originariamente vantato da Banca MPS s.p.a., si è opposta all'omologa deducendo l'errata esclusione del proprio credito per quella parte non ancora oggetto di azioni giudiziarie/esecutive, in quanto non vi sarebbe stata alcuna condotta abusiva dell'istituto di credito in punto di divieto di frazionamento del credito, avendo la creditrice proceduto in un primo momento contro la debitrice principale ed essendosi semplicemente riservata di agire nei confronti del fidejussore in caso di insoddisfazione.
- 5) Nemo SPV s.r.l., quale cessionaria del credito originariamente vantato da Sparkasse, oltre a contestare la qualità di consumatore in capo alla Poletti, ha osservato che la propria ipoteca iscritta sull'immobile oggetto della procedura esecutiva n. 92/2016 Tribunale di Cremona non sarebbe limitata ad € 400.000 *omnia* ma coprirebbe € 400.000 oltre interessi, ed ha fatto presente che la soddisfazione garantita rispetto al proprio credito sarebbe altamente peggiore rispetto a quella che otterrebbe in caso di prosecuzione della procedura esecutiva avviata presso il Tribunale di Roma, con patente violazione del disposto dell'art. 67, comma 4, C.C.I.
- 6) Agenzia delle Entrate - Riscossione ha precisato il proprio credito (quale concessionario della riscossione di crediti tributari vantati da Comune di Offanengo, Consorzio Bonifica DUNAS e Agenzia delle Entrate per imposta di registro, tutti già iscritti a ruolo) in € 58.079,29, somma di cui la ricorrente non ha tenuto conto nel proprio piano, se non in parte.

- 4) Sul merito della proposta e sui requisiti di ammissibilità e meritevolezza -

In primo luogo, quanto al requisito soggettivo di ammissione alla speciale procedura in oggetto, la richiedente è evidentemente soggetto non fallibile, agendo in questa sede come persona fisica e non come impresa commerciale. Ella è inoltre da considerarsi "consumatore" ai sensi dell'art. 2, lettera e) e 67 del C.C.I., in quanto tutti i debiti inseriti nel piano non traggono origine da attività commerciale, imprenditoriale o professionale, ivi compreso quello derivante dalle fidejussioni rilasciate in favore di Banca Popolare di Crema (oggi Leviticus) a garanzia delle obbligazioni assunte da Fin-Pol e da Immobiliare Lodovico s.p.a., dato che detta garanzia è stata rilasciata in favore della società amministrata dal padre dopo che la Poletti aveva lasciato ogni carica sociale.

È d'altra parte la Cassazione che anche recentemente ha ribadito il principio per cui *"Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)"* (cfr. Cass. n. 742/2020, confermata anche dalla n. 27618/2020).

Dato che anche la nozione di consumatore valorizzata dalla nuova normativa che regola l'insolvenza ha chiara derivazione comunitaria e richiama la definizione per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento dal Codice del Consumo, va da sé che debba essere applicato il sopra richiamato principio interpretativo anche all'odierna fattispecie, tenuto conto anche dell'identica *ratio* di tutela del soggetto debole del rapporto

commerciale/finanziario. D'altra parte, la più recente giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del nuovo codice della crisi ha avuto modo in diverse occasioni di ritenere in ogni caso ammissibile il ricorso a questo strumento di regolazione della crisi anche per debiti "promiscui", o in caso di debitore che al momento della presentazione del ricorso non era più possibile considerare imprenditore (cfr. Trib. Reggio Emilia 13.02.2023).

La ricorrente (che non risulta avere giovato di esdebitazioni nei cinque anni precedenti o per due volte) ha, inoltre, dato prova di versare in uno stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e capacità reddituale/patrimoniale di farvi prontamente fronte), in quanto l'entità milionaria dei debiti gravanti sulla stessa non può essere fronteggiata adeguatamente con i redditi percepiti ed il patrimonio posseduto, in gran parte derivato dall'eredità del padre, così come da tale eredità (e dalle numerose controversie scaturite nell'ambito della suddivisione della massa lasciata dal padre) sono sostanzialmente derivati i debiti che si intende in questo giudizio risolvere, nella tipica ottica della ripartenza ("*fresh start*") che caratterizza le procedure che hanno preso il posto di quelle già regolate dalla legge n. 3/2012.

Quindi, è evidente che la Poletti non è più in grado di rispettare in maniera regolare i propri impegni economici, patendo uno squilibrio tra entrate ed uscite non ulteriormente arginabile, nemmeno riducendo sensibilmente il proprio stile di vita per come risultante dalle importanti voci di spesa elencate a pagina 36 e 37 del ricorso (si pensi ai 10.000 euro per alimentazione riferiti alla sola persona della ricorrente, ai 600 euro spesi per pulizia dell'abitazione di Offanengo, ai 1.500 euro annui dedicati ai centri estivi della figlia o ai 1.500 euro annui per il proprio abbigliamento).

Il ricorso è da considerarsi completo dal punto di vista documentale, e la Relazione particolareggiata depositata in allegato contiene tutte le indicazioni, dichiarazioni e valutazioni imposte dalla legge, ivi compresa l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempierle, la valutazione circa la completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'indicazione dei costi presumibili della procedura.

Va infine affermato che la condotta dell'odierna ricorrente non presenta profili di imprudenza o superficialità tali da escludere la sua meritevolezza e conseguente possibilità di accedere alla presente procedura di sovraindebitamento.

Ed infatti, risulta evidente che la situazione di squilibrio economico/finanziario in cui si è trovata la ricorrente non deriva da una condotta irresponsabile tipica di chi assume impegni finanziari eccessivi rispetto alla propria posizione reddituale/patrimoniale, ma dipende dagli imprevedibili esiti delle controversie scaturite dall'attribuzione e gestione della massa ereditaria paterna, che quando è stata oggetto di accettazione ad opera della figlia non lasciava presagire un esito così infausto in termini di dispersione dell'importante patrimonio e capacità di produzione della ricchezza specialmente delle società immobiliari riconducibili al *de cuius*.

I veri punti di contrasto di questo piano risiedono, piuttosto, nel non aver considerato un rilevante credito di Agenzia delle Entrate Riscossione (precisato dalla stessa nell'ordine di quasi sessantamila euro), nell'aver considerato inattaccabili - per alcuni dei creditori - i beni confluiti nel fondo patrimoniale costituito con il marito, nonché infine nell'aver consapevolmente escluso dal novero dei creditori l'importo di circa tre milioni di euro per come vantato da Siena NPL 2018 s.r.l. quale cessionaria del credito di Banca MPS derivante da un mutuo stipulato nel 2006 con l'Immobiliare Lodovico, circostanze queste ultime che incidono non poco sulla valutazione di "convenienza" del piano per il creditore

opponente rispetto all'alternativa liquidatoria, valutazione necessaria in caso sia di soddisfazione non integrale di un credito privilegiato (ex art. 67, comma 4, C.C.I.), sia di espressa contestazione ed opposizione di uno dei creditori interessati dalla procedura di sovraindebitamento (ex art. 70, comma 9, C.C.I.).

Partendo dalla esclusione del credito di circa tre milioni di euro vantato da Siena NPL 2018 (ex MPS), la consecuzione temporale delle azioni poste in essere da MPS prima e Siena NPL poi consente di ritenere fondata la ricostruzione fatta dalla difesa della ricorrente in tema di improponibilità/improcedibilità di qualsivoglia ulteriore azione di recupero del credito non valorizzato nel piano.

Ed infatti, va applicata al caso di specie la ormai pacifica giurisprudenza inaugurata dalla sentenza delle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione n. 4090/2017, secondo cui *“le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi; se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”* e, dunque, il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, salvo che *“risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”* (Cass., sez. VI, ord. n. 25413/2021).

Emerge infatti dagli atti prodotti che, dopo essersi insinuata al fallimento dell'Immobiliare Lodovico per l'intero credito vantato in forza del contratto di mutuo del 2006 (quindi, sia per rate impagate ed interessi che per capitale residuo), l'istituto di credito abbia altresì agito con lo strumento del procedimento monitorio contro i fidejussori del debitore principale, limitando però espressamente la loro azione sommaria alle sole *“rate scadute ed insolute”* oltre interessi convenzionali, riconoscendo altrettanto espressamente l'esistenza di un *“ulteriore credito di € 2.694.778,62”* per capitale residuo, non azionato in questa sede”.

Ora, trattandosi sin dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo di un credito esigibile per l'intero, la possibilità di agire ulteriormente per la parte *“riservata”* del credito residuo è sottoposta alla prova, che in questa sede non viene assolutamente data, di avere un interesse concreto ed effettivo ad una tutela processuale frazionata, e dunque è ben possibile presumere che ogni azione volta a farsi ulteriormente riconoscere la parte di credito qui esclusa non porti alcun beneficio alla banca, con conseguente valutazione di preferenza per l'alternativa qui proposta rispetto a quella della liquidazione *“libera”* dei beni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 4, CCI.

Quanto invece alla questione dell'inopponibilità del fondo patrimoniale ai creditori che non hanno agito con l'azione revocatoria ordinaria, si conviene con la difesa di parte ricorrente circa l'impercorribilità dell'opzione ermeneutica valorizzata dalla difesa di Leviticus nel proprio atto di opposizione all'omologa, poiché ritenere che, anche in caso di sottoposizione di alcuni beni di proprietà dei coniugi al regime del fondo patrimoniale ex art. 167 e ss c.c., i creditori *“diversi”* da quelli che vantano crediti direttamente

ric conducibili a obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia (perché anche le entrate economiche derivanti da attività lavorativa o altro vanno a finanziare in qualche modo il *menàge* familiare) possano agire esecutivamente su quei beni "segregati" costituirebbe sostanzialmente uno svuotamento della *ratio* stessa dell'istituto ed in generale dei principi che regolano le forme di segregazione/separazione dei patrimoni riconosciute dal nostro ordinamento. Inoltre, nel caso di specie nemmeno è possibile individuare con sufficiente grado di certezza perché i debiti in forza dei quali si vogliono aggredire i beni che costituiscono il patrimonio separato in oggetto debbano rientrare tra quelli che, secondo la difesa dell'istituto bancario, potrebbero sfuggire al generale principio di destinazione separata. Dunque, anche sotto questo punto di vista il piano proposto appare conforme a legge e viene meno la contestazione di "miglior soddisfacimento" dell'alternativa liquidatoria pura per il creditore che l'ha sollevata, anche qui nel pieno rispetto del disposto normativo di cui all'art. 67, comma 4, CCI. Stesso discorso va quindi esteso anche alla posizione di Nemo SPV s.r.l. (quale cessionaria del credito di Sparkasse) in relazione all'immobile sito in Roma, dato che la mancata impugnazione/revocazione del fondo patrimoniale rende l'ipoteca giudiziale da questa iscritta successivamente sul detto bene inefficace, e dunque non può concordarsi con l'affermazione della difesa di Nemo SPV s.r.l. circa la maggiore soddisfazione che la propria posizione garantirebbe per essere intervenuta nell'esecuzione in corso innanzi al Tribunale di Roma, con rispetto dunque, anche in questo caso, del giudizio di "miglior soddisfacimento" ex art. 67 CCI.

Quanto al credito precisato da Agenzia delle Entrate, fermo restando che, nonostante il ritardo nel deposito dell'atto di precisazione del credito, si tratta di credito complessivamente dovuto e che la ricorrente e i gestori avrebbero potuto individuare anche autonomamente, la contestazione resa dai difensori della ricorrente con la nota autorizzata del 20.03.2023 appare eccessivamente generica per mettere in dubbio la sussistenza dello stesso, che dunque va ricompreso nel passivo da soddisfarsi nella fase liquidatoria del presente procedimento, integralmente al pari degli altri debiti di natura tributaria e con privilegio già inclusi nel piano prodotto a corredo degli atti sin qui depositati da ricorrente e gestori.

Stesso discorso va fatto anche per il credito del Comune di Peschiera d.G., il quale ha precisato il proprio credito da mancato versamento dell'IMU in misura pari ad 252,00 per l'anno 2021 e 504,00 per l'anno 2022, cui andranno aggiunte le successive rate maturande, sino alla conclusione della procedura di vendita forzata, nel caso in cui tali importi non vengano soddisfatti in prededuzione nell'ambito dell'esecuzione immobiliare in corso.

Relativamente, infine, all'effetto sospensivo o meno dell'ammissione del debitore alla fase di liquidazione del proprio patrimonio in forza dell'accoglimento del piano proposto, va qui disposto che la procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Cremona (R.G. 92/2016) possa proseguire attraverso la distribuzione delle somme dovute in favore dei creditori ipotecari direttamente ad opera del Professionista delegato in quella procedura, dovendosi riversare in favore di questa procedura di sovraindebitamento soltanto quanto dovesse residuare all'esito del pagamento delle spese prededucibili ivi riconosciute e, come detto, delle somme fatte valere dai creditori ipotecari presenti in quella procedura. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70, comma 4, CCI, e fatta salva una diversa opinione che dovesse avere il Giudice dell'Esecuzione (a cui spetta provvedere rispetto alla procedura di cui è *dominus*), va inoltre confermata in questa sede di omologa la mera temporanea improseguibilità (e non l'estinzione) dell'esecuzione forzata pendente avanti al Tribunale di Roma (R.G. 1040/2020). È infatti opinione prevalente nella giurisprudenza di merito formatasi sotto la l. 3/2012 (e che va confermata sotto la vigenza del CCI) quella

per cui se il giudice del sovraindebitamento ha aperto o omologato la procedura e disposto l'improseguibilità delle esecuzioni (specificando, in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quali sono le procedure interessate dalla misura protettiva) il Giudice dell'esecuzione provvede ai sensi dell'art. 623 c.p.c., dichiarando la temporanea improseguibilità dell'esecuzione, con onere della parte che vi avrà interesse di depositare nel fascicolo dell'esecuzione un'istanza con la quale chiederà la sospensione della procedura esecutiva a norma della disposizione del codice di rito appena citata. A definitiva esecuzione del piano o dell'accordo si potrà far valere l'effetto di esdebitazione proprio delle procedure di sovraindebitamento, venendo così meno il titolo in forza del quale la esecuzione (o le esecuzioni) è rimasta pendente. Questo determina altresì che la cancellazione di ipoteche o altri pesi gravanti sui beni che non verranno venduti nel corso della presente procedura non potranno che essere pronunciati dopo che si verificherà l'effetto esdebitatorio sopra richiamato, e dunque da questo punto di vista non può che essere rigettata la domanda di cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche gravanti sull'immobile di Roma già in questa sede, nonché sugli altri immobili esclusi dal piano (come ad esempio quello di Padenghe sul Garda, che come detto in parte motiva in realtà non è considerato nel piano se non per individuare una fonte alternativa di soddisfazione almeno parziale di uno dei creditori considerati nel piano).

-5) Conclusioni e riassunto delle condizioni del piano -

Dunque, per tutto quanto sopra detto, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Poletti Stefania va omologato, con le seguenti prescrizioni/precisazioni:

- i) il complessivo montante dei crediti ammessi è quello riassunto nel prospetto contenuto nel doc. 65 prodotto in data 20/03/2023 dalla ricorrente, in cui vanno ricompresi dunque sia il debito di € 5.100.000,00 nei confronti di Leviticus (al chirografo), sia il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione così come precisato dalla stessa, sia il debito pro quota nei confronti del Comune di Peschiera del Garda (per la parte che non verrà soddisfatta in prededuzione nell'ambito della relativa esecuzione immobiliare), sia le maggiori somme indicate dal creditore BCC di Treviglio ed accolte dalla difesa della ricorrente nelle "contro-osservazioni ex art. 70 CCI";
- ii) l'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Cremona (R.G. 92/2016) dovrà proseguire attraverso la distribuzione delle somme dovute in favore dei creditori ipotecari direttamente ad opera del Professionista delegato in quella procedura, dovendosi riversare in favore di questa procedura soltanto quanto dovesse residuare all'esito del pagamento delle spese prededucibili ivi riconosciute;
- iii) l'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma (R.G. 1040/2020) dev'essere dichiarata improseguibile;
- iv) quanto ai tempi di effettuazione dei pagamenti, si dovranno effettuare secondo lo schema contenuto nel crono-programma prodotto al doc. 72 in allegato al ricorso, salvo quelli previsti per l'inizio del 2023 e per il 30.06.2023 che, naturalmente, potranno slittare di alcuni mesi in ragione dei tempi che si sono resi necessari per la piena valutazione dell'ammissibilità della proposta e per la pubblicazione della presente sentenza. In ogni caso, i pagamenti dei creditori privilegiati già insinuati nell'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Cremona seguirà i

tempi dettati dalla trasmissione del presente provvedimento al G.E. e dall'esecuzione che questi, unitamente al Professionista delegato, riuscirà a rispettare, mentre gli altri pagamenti verranno effettuati nel momento in cui si riuscirà a liquidare il patrimonio della ricorrente messo a disposizione del progetto di ristrutturazione (beni mobili, immobili, partecipazioni societarie e canoni di locazione), con il limite massimo del 31.12.2025, tenendo conto dell'originario termine del 30.09.2025 previsto nell'originario piano depositato a fine 2022;

- v) il disposto dell'art. 70 e 71 CCI, unitamente al contenuto specifico del piano qui oggetto di omologazione pongono a carico del proponente l'onere di dare piena esecuzione al piano così come omologato, assegnando al Gestore nominato dall'O.C.C. il solo compito di vigilare sull'esatto adempimento, di risolvere le eventuali difficoltà, di sottoporre al G.D. quelle non risolvibili autonomamente, di segnalare al G.D. ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale revoca dell'omologazione e di riferire semestralmente sullo stato dell'esecuzione, oltre a presentare una relazione finale una volta giunti a completa esecuzione del piano;
- vi) la domanda di cancellazione delle ipoteche e delle altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sin dal provvedimento di omologa del piano deve essere rigettata.

P.Q.M.

- Omologa il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto da STEFANIA POLETTI (C.F. _____)

con l'assistenza degli avv. Cristiano Duva e Elisa Boschirolì del Foro di Cremona, gestori della crisi nominati dall'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Cremona secondo gli importi e la scansione temporale dei pagamenti contenuti negli schemi prodotti quali doc. 65 e 72 e aggiornamento contenuto nell'allegato 1 alle note di replica alle osservazioni dei creditori, nonché secondo quanto disposto nella parte motiva del presente provvedimento in relazione agli ulteriori importi riconosciuti come ricompresi nel piano;

- **dispone** che il Piano abbia durata complessiva sino al 31.12.2025, con scansione temporale dei pagamenti secondo quanto disposto nel paragrafo 5 della parte motiva della presente sentenza;

- **dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano così come omologato, effettuando le vendite dei beni mobili e immobili in maniera da assicurare la massima pubblicità ed informazione dei potenziali interessati all'acquisto;

- **dispone** che, dalla data dell'omologazione del piano, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

- **dispone** che i Gestori nominati dall'O.C.C. vigilino sulla corretta esecuzione del piano, segnalando ai creditori ammessi ed al Giudice delegato eventuali irregolarità o inadempimenti e riferendo ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione del piano stesso;

- **dispone** che, terminata l'esecuzione del piano, i Gestori nominati dall'OCC presentino una relazione finale dopo aver sentito il debitore, ai sensi dell'art. 71, comma 4 CCI;

- **dispone** che, a cura dei Gestori nominati dall'O.C.C., del piano e del presente provvedimento di omologa sia data comunicazione ai creditori e pubblicità mediante

pubblicazione sul sito web del Tribunale e, se attivata, nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, previa cancellazione (nella motivazione e/o nel dispositivo) dei seguenti dati sensibili o riservati: codice fiscale ed indirizzo di residenza degli istanti;

- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda ai Gestori nominati dall'O.C.C. ed alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di legge.

Così deciso in Cremona, 12/04/2023

Il Giudice
dott. Andrea Milesi